

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3428

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GOLINELLI, VIVIANI, LIUNI, GERMANÀ, BUBISUTTI, GASTALDI,
LOLINI, LOSS, MANZATO, TARANTINO**

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di revisione dei piani faunistico-venatori regionali, di valutazione di incidenza ambientale e di controllo della fauna selvatica, nonché istituzione di un fondo per la gestione faunistico-venatoria della fauna selvatica e il risarcimento dei danni da essa arrecati

Presentata il 28 dicembre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'eccessivo aumento di alcune specie di fauna selvatica presenti nel nostro territorio rappresenta un rischio per la sicurezza delle persone nei centri abitati e nelle campagne e comporta gravi danni alle colture agricole in termini di campi e di raccolti distrutti. La presenza naturale della fauna selvatica in quantità controllata non ha mai determinato criticità particolari, mentre il recente fenomeno dell'aumento significativo degli esemplari in circolazione, non efficacemente gestito e controllato, sta compromettendo in vaste aree del Paese la coesistenza equilibrata tra le attività umane e le specie animali. La crescita incontrollata della popolazione della fauna selvatica, in partico-

lare degli ungulati, è divenuta una vera e propria emergenza in tutto il Paese anche sotto il profilo dei rischi di carattere igienico-sanitario legati alla propagazione di epizootie, come la peste suina africana (PSA), che possono mettere a repentaglio l'intero comparto zootecnico, così come è stato evidenziato nel Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021, pubblicato dal Ministero della salute.

È di fondamentale importanza avviare una collaborazione sinergica e strutturale con le regioni allo scopo di individuare e di definire soluzioni mirate e differenziate per le singole aree geografiche del territorio nazionale che, in un'ottica di salvaguardia della biodiversità, tutelino maggior-

mente il mondo agricolo e la salute pubblica. La gestione della fauna selvatica è un problema che richiede, quindi, l'individuazione di soluzioni condivise e di opzioni efficaci per agire in maniera coordinata in tutto il territorio ed effettuare interventi di gestione che consentano di stabilizzare la situazione nel lungo periodo, al fine di salvaguardare le produzioni agricole e agro-alimentari, nonché di realizzare un contenimento delle varie specie di fauna selvatica presenti nel territorio nazionale.

La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, non è più adeguata a rispondere con efficacia alle attuali esigenze di gestione del patrimonio faunistico del Paese che appare profondamente mutato. Infatti, la situazione di emergenza sopra richiamata sconta la mancanza di strumenti adeguati di intervento a causa di un quadro normativo nazionale superato e carente. Le modifiche proposte alla legge n. 157 del 1992 permetteranno di intervenire per ripristinare il corretto equilibrio tra fauna selvatica, uomo e ambiente circostante. Si ricorda, inoltre, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 21 del 2021 sulla legittimità dell'articolo 37, commi 3, 4, 4-ter e 4-quater, della legge della regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3, in materia di interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica, sembra aprire alla possibilità di utilizzare altri soggetti (cosiddetti coadiutori), a condizione che questi ultimi abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla regione sulla base di programmi concordati con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

È fondamentale, pertanto, intervenire tempestivamente con la modifica della legge n. 157 del 1992 in quanto la disciplina da essa recata è ormai risalente nel tempo e necessita di un aggiornamento.

La presente proposta di legge, che si compone di due articoli, persegue obiettivi di migliore gestione del patrimonio zootecnico, di tutela del suolo e delle persone, di tutela della salute, di selezione biologica, di tutela del patrimonio storico-artistico, di tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale. A tali fini, l'articolo 1 consente alle regioni di provvedere al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche al di fuori dei periodi e degli orari stabiliti dall'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, e anche mediante l'utilizzo, nelle ore notturne, di mezzi ottici e di sistemi di visione notturna che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza. Inoltre, si prevede che l'attuazione dei piani di abbattimento sia operata dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini o agli enti, comunque denominati, costituiti tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria nelle aree interessate, coordinati dagli addetti alla vigilanza venatoria dipendenti dalle amministrazioni pubbliche. Tali addetti possono, altresì, avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, che siano imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, o da loro delegati, purché adeguatamente formati e muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari e della polizia municipale e di altri soggetti appositamente formati e muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

L'articolo 2 dispone l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un Fondo per la gestione faunistico-venatoria della fauna selvatica e il risarcimento dei danni da essa provocati, da destinare alle regioni.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni provvedono a eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale in correlazione alle variazioni degli indici di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria conformi alle disposizioni di cui al comma 4 non sono sottoposti a valutazione di incidenza ambientale »;

c) all'articolo 19, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e delle persone, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, per la conservazione della biodiversità e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18 e anche mediante l'utilizzo, nelle ore notturne, di mezzi ottici e di sistemi di visione notturna che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza. Tale controllo è praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici previo parere obbligatorio e non vincolante dell'ISPRA. Qualora tali

metodi risultino inefficaci, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini o agli enti, comunque denominati, costituiti tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria nelle aree interessate, coordinati dagli addetti alla vigilanza venatoria dipendenti dalle amministrazioni pubbliche. Tali addetti possono, altresì, avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché in possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, o da loro delegati, appositamente formati e muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari e della polizia municipale e di altri soggetti appositamente formati e muniti di licenza per l'esercizio venatorio. Gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica nonché l'esercizio dell'attività di cattura e contenimento realizzati ai sensi del presente articolo non costituiscono esercizio venatorio ».

Art. 2.

(Fondo per la gestione faunistico-venatoria della fauna selvatica e il risarcimento dei danni da essa arrecati)

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi diretti a fronteggiare le necessità derivanti dalla gestione faunistico-venatoria della fauna selvatica e dal risarcimento dei danni da essa arrecati alle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche nonché per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il « Fondo per la gestione faunistico-venatoria della fauna selvatica e il risarcimento dei danni da essa arrecati », da destinare alle regioni, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di con-

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del « Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione » di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0171350